

Comune in default: sindaco non ricandidabile

BRESCIA Il Decreto legislativo 149/2011 ha introdotto nuove sanzioni a carico degli amministratori dei comuni. In caso di dissesto finanziario gli amministratori, riconosciuti responsabili dalla Corte dei Conti di danni, cagionati con dolo o colpa grave, che hanno avuto come diretta conseguenza nei cinque anni successivi il verificarsi del dissesto finanziario dell'ente, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

I sindaci ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei Consigli comunali, dei Consigli provinciali, delle assemblee e dei Consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo; non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

Anche i professionisti che svolgono la funzione di Revisori dei Conti vedono inasprirsi le sanzioni a loro carico; infatti i componenti del Collegio dei Revisori riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel Collegio dei Revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei Conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'Ordine professionale di appartenenza dei revisori per le valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.

Claudio Cavallari